

Codice A1821A

D.D. 30 marzo 2021, n. 836

**Iscrizione nella sezione A dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, istituito con DGR n 35-7149 del 24 febbraio 2014, dell'organizzazione "GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GILLIO". (TO)**



**ATTO DD 836/A1821A/2021**

**DEL 30/03/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1821A - Protezione civile**

**OGGETTO:** Iscrizione nella sezione A dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, istituito con DGR n 35-7149 del 24 febbraio 2014, dell'organizzazione "GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GILLIO". (TO)

Premesso che

il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" ha istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

la Direttiva del 9 novembre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile **del 13 novembre 2012**, concernente "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*", al fine di promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni, riconfigura la struttura dell'elenco nazionale, prevedendo l'istituzione e la gestione da parte delle regioni e province autonome di un proprio elenco territoriale del volontariato di protezione civile - da istituirsi appositamente e separatamente dal registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che abroga e sostituisce la L. 266/1991;

la medesima direttiva stabilisce che l'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di Protezione civile del proprio territorio e demanda alle rispettive legislazioni regionali la definizione delle modalità di iscrizione e la determinazione dei requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni di protezione civile; questi ultimi devono comunque soddisfare i criteri minimi di base previsti nella direttiva stessa;

la D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014 della Giunta Regionale del Piemonte ha preso atto degli indirizzi operativi emanati con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, istituendo l'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della

Regione Piemonte, strutturandolo in due sezioni:

- a) “Sezione A”, composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i requisiti di idoneità tecnico-operativa minimi di base previsti dalla Direttiva;
- b) “Sezione B”, composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i requisiti di cui al precedente punto a), nonché quelli funzionali all’operatività delle organizzazioni di volontariato in seno alla colonna mobile regionale, previsti dall’art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R;

l’art. 33, comma 1 del D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, decreto che abroga e sostituisce il D.P.R. 194/01, sancisce l’obbligatorietà di iscrizione nell’Elenco Nazionale, suddiviso in Elenco Centrale ed Elenchi Territoriali di cui al successivo art. 34, per poter operare nel settore della protezione civile;

Considerato che:

il legale rappresentante dell’organizzazione **GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GILLIO**, con sede legale nel comune di SAN GILLIO (TO), Via Roma, 6, cap. 10040, ha presentato, con documentazione pervenuta il 04/02/2021, e da ultimo integrata in data 29/03/2021, domanda di iscrizione nella sezione A dell’Elenco Territoriale della Regione Piemonte;

dall’esito dell’istruttoria eseguita dal competente settore regionale di Protezione Civile, l’organizzazione **GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GILLIO** risulta in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione A dell’Elenco territoriale della Regione Piemonte;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/08;
- L.R. 7/03;
- D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1. 117;
- D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012
- l’art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R;
- Determinazione Dirigenziale D.B14.14 n. 702 del 26/03/2014
- D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014,
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016

*determina*

- di iscrivere l’organizzazione **“GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GILLIO”** (C.F. 86008190018) con sede legale nel comune di SAN GILLIO

(TO), Via Roma, 6, cap. 10040, **nella Sezione A** dell'Elenco Territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/20

- di stabilire, ai sensi della DGR sopracitata, in attuazione della Direttiva PCM del 9 novembre 2012, che il mantenimento dei requisiti operativi richiesti per l'iscrizione sarà verificato ogni tre anni a partire dalla data della presente determinazione di iscrizione, nella sezione dell'elenco territoriale di competenza;
- di stabilire, altresì, l'obbligo che ogni variazione dei dati inerenti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco territoriale, previsti all'art. 3, c. 4 del regolamento del 23 luglio 2012, n. 5/R nonché dalla direttiva del 9 novembre 2012, che dovesse intervenire prima della verifica di cui al punto precedente, deve essere tempestivamente comunicata al settore Protezione Civile della Regione Piemonte, che valuterà la permanenza o meno dell'iscrizione, o la variazione della sezione di appartenenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2012.

Il Funzionario Estensore  
Anna COSTANTINI

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)  
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio